

CII.

TORNATA DEL 13 APRILE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedo* — *Omaggi* — *Appello nominale* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per la competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario* — *Approvazione degli articoli modificati del Codice di procedura penale 262, 264, 319, 320, 325, 327, 328, 331, 332, 333, 336* — *Osservazioni del Senatore Siotto-Pintor all'articolo 341* — *Risposta del Relatore* — *Obbiezioni del Senatore Pareto* — *Schiarimenti del Guardasigilli* — *Approvazione dell'articolo 341 e dei seguenti: 344, 353, 380, 385, 388, 392, 393, 405, 425, 426, 535, 536, 655, 715* — *Approvazione degli articoli 2, 3, 4, 5 ed ultimo della legge* — *Approvazione del complesso della legge a squittinio segreto* — *Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1° Spesa straordinaria per riparazioni al palazzo già Ducale di Genova; 2° Maggiore spesa per rimborsi a favore dell'azienda dei prestì di Firenze* — *Interpellanza del Senatore Siotto-Pintor* — *Risposta del Ministro dell'Interno* — *Considerazioni del Senatore interpellante.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica, e più tardi Intervengono pure il Ministro d'Agricoltura e Commercio, il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, ed il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Si darà lettura di una domanda di congedo.

Il Senatore, Segretario, Cibrario dà lettura di una lettera del Senatore San Vitale per un congedo che il Senato gli accorda.

Presidente. Fanno omaggio al Senato.

Il Ministro delle Finanze, di n. 25 copie degli *Atti della Camera dei Deputati e documenti relativi al progetto di legge per la perequazione dell'imposta fondiaria.*

Il prof. Gio. Battista Siniscalchi, di alcune copie di una sua *Lettera al Senato relativa alla legge sul conguaglio.*

Il Senato non essendo ancora in numero, si procederà all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
SULLA COMPETENZA IN MATERIA PENALE
DEI GIUDICI MANDAMENTALI, ecc.

Presidente. Essendosi il Senato fatto in numero, passeremo all'ordine del giorno, che porta il seguito della discussione del progetto di legge relativo alla competenza dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario in materia penale.

Ieri siamo rimasti all'art. 262.

Leggo l'articolo.

« 262. Nelle cause per crimini o per delitti l'imputato od accusato, comparendo all'udienza, dev'essere assistito da un difensore sotto pena di nullità. Ove egli non lo abbia scelto il presidente o il giudice glielo nominerà.

» Davanti le Corti il difensore dev'essere un avvocato. Davanti i tribunali può essere un avvocato o un causidico.

» Davanti i giudici di mandamento basterà che la persona scelta o nominata si trovi sul luogo al momento del giudizio, e sia ammessa all'esercizio dei pubblici uffizi. »

Se non si domanda la parola, metto ai voti le modificazioni nel medesimo recate al corrispondente articolo 262 del Codice penale.

(Approvato.)

« 264. La parte civile nelle cause di competenza del giudice di mandamento può comparire all'udienza in persona o per mezzo di procuratore speciale.

» Nelle cause di competenza dei tribunali di circondario o delle Corti, dee farsi rappresentare da un causidico munito di procura speciale. »

(Approvato.)

« 319. Le citazioni per reati di competenza dei giudici di mandamento saranno fatte a richiesta del Pubblico Ministero, o per ordine del giudice, quando si tratti di reati d'azione pubblica: e quando si tratti di reati d'azione privata, a richiesta della parte che reclama, od anche del Pubblico Ministero sull'istanza di questa.

» Se la citazione ha luogo per un delitto di competenza del giudice di mandamento si osserveranno inoltre le disposizioni degli articoli 370, 371, 372, 373 e 375. »

(Approvato.)

« 320. L'atto di citazione contiene a pena di nullità:

» 1. La data del giorno, mese ed anno ed il luogo.
» 2. L'indicazione della parte pubblica o privata che richiede, o del giudice che ordina la citazione.

» 3. Il nome e cognome della persona citata; il soprannome se ne ha; la sua professione; il suo domicilio o la sua dimora.

» 4. L'esposizione in succinto del fatto imputato e l'indicazione dell'articolo della legge di cui si chiede l'applicazione.

» 5. La designazione del luogo, del giorno e del l'ora dell'udienza.

» 6. L'avvertimento alla persona citata di comparire in persona, o se si tratti di contravvenzione, per mezzo di un procuratore speciale, di presentare alla stessa udienza i suoi testimoni e somministrare le altre prove a sua discolpa.

» 7. La menzione dell'ordinanza di rinvio della causa al giudice di mandamento, in tutti i casi nei quali il rinvio abbia avuto luogo.

» L'atto di citazione sarà sottoscritto dall'uscieri. »

(Approvato.)

« 325. Il Pubblico Ministero, se il reato è di azione pubblica, o se la citazione si fece a di lui richiesta sull'istanza della parte può far citare, perchè intervengano all'udienza, i testimoni che reputa necessari. L'imputato e la parte civile possono presentare i loro testimoni anche senza citazione. »

(Approvato.)

« 327. I reati si proveranno sia con verbali o rapporti, sia con testimoni o con ogni altro mezzo non vietato dalla legge. »

(Approvato.)

« 328. I verbali e rapporti stesi dagli ufficiali di polizia giudiziaria faranno fede dei fatti materiali relativi ai reati sino a prova contraria.

» Nondimeno i verbali firmati da un solo degli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 58 allora soltanto faranno fede quando vi concorra qualche legittimo indizio: altrimenti varranno come semplice denunzia. »

(Approvato.)

« 331. Se l'esistenza del fatto imputato è esclusa o se esso non costituisce a termini della legge un reato, o se l'azione penale è prescritta od in altro modo estinta, il giudice dichiarerà non farsi luogo a procedimento. »

(Approvato.)

« 332. Se risulta che l'imputato di un reato di competenza mandamentale non ne è l'autore, e che non vi ha preso alcuna parte, o se la reità non è provata, il giudice lo assolverà dall'imputazione. »

(Approvato.)

« 333. Se il fatto costituisce un reato eccedente la competenza mandamentale, il giudice lo dichiarerà e trasmetterà gli atti al Procuratore del Re. »

(Approvato.)

« 336. Il condannato in contumacia con sentenza dalla quale non gli sia lecito di appellare, potrà farvi opposizione entro i cinque giorni successivi a quello della sua notificazione con atto presentato al giudice, nel quale addurrà le sue eccezioni e mezzi di difesa.

» Il detto termine sarà aumentato di un giorno per ogni tre miriametri di distanza. Appiè dell'atto di opposizione il giudice con decreto prefiggerà l'udienza.

» Nei tre giorni successivi al decreto una copia del detto atto sarà notificata, a diligenza dell'opponente, alla parte privata che ha richiesto la citazione; la notificazione al Pubblico Ministero sarà fatta dal segretario.

» Questa notificazione terrà luogo di citazione alle parti per comparire all'udienza prefissa. »

(Approvato.)

« 341. Potranno appellare dalle sentenze proferite dai giudici di mandamento ai tribunali di circondario:

» 1. L'imputato allorché sarà stato condannato alla

pena degli arresti, o ad una ammenda maggiore di lire trenta.

» 2. Il Pubblico Ministero presso il giudice di mandamento, quando avrà richiesta l'applicazione di una delle pene suddette, e l'imputato sarà stato assolto oppure si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento.

» La stessa facoltà è concessa al Pubblico Ministero presso il tribunale che deve conoscere dell'appello, non ostante il silenzio o l'acquiescenza del Pubblico Ministero presso il giudice di mandamento. In verun caso l'appello del Pubblico Ministero impedirà il rilascio dell'imputato che si trovi in istato di arresto.

» 3. La parte civile e l'imputato per ciò che riguarda il montare dei danni. »

Senatore Siotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Siotto-Pintor. Non per fare opposizione e molto meno seria, ma in via di semplice osservazione, dirò poche parole.

L'appello dalle sentenze di un solo giudice, nel mio modo di vedere, è di diritto naturale finchè gli angoli non verranno a giudicare gli uomini locchè per l'esperienza avvutane sin qui sembra che sarà molto tardi. La negazione dell'appello dalla sentenza di un solo giudice suppone di due cose l'una; è a dire o l'infallibilità di chi ha profferito la sentenza, ovvero la necessità di tollerare le piccole ingiustizie.

La prima supposizione è evidentemente ridicola, a non dir altro; l'altra, a parer mio, è assolutamente immorale.

Nè mi si dica, sono piccole cose queste; si tratta di 30 lire.

Signori, ogni cosa umana, tranne la virtù e la sola virtù, ha una importanza relativa. In certi paesi, in certi tempi, in certe condizioni di persone, trenta lire rappresentano il lavoro di un mese; sono quello che sono diecimila lire per un signore ricco, per un dovizioso banchiere.

Io confido assai nel giudizio di tutti i giudici, anche de' giudici di mandamento. Ma se da un lato è vero che non bisogna prendere gli uomini quali dovrebbero essere, sibbene quali sono, dall'altro è vero il dire che non giova prendere gli uomini quali sono, ma quali possono essere. Pensiamoci un poco, o Signori. A un giudice mal retribuito, a uomo che fa le prime prove nella carriera, a uomo giudicante in un ristretto territorio, accessibile perciò alle simpatie, alle antipatie, a tutte le passioni, noi mettiamo in mano un terribile mezzo di vessazione, noi ne facciamo un giudice sovrano, un bascià da quattro code.

Sono frequentissime le contravvenzioni; con frase oggidì usata dirò che sono all'ordine del giorno.

Le contravvenzioni si puniscono per lo più colla ammenda. Or fate un p' il caso che un giudice di mandamento abbia preso a osteggiare il signorotto del paese il quale abbia fatto ricorso contro di lui al Pro-

curatore generale del Re, ossia perchè ei lavora poco, ossia perchè mangia troppo; e dite se egli non avrà modo di affliggerlo, di tormentarlo, di ruinarlo colle ripetute condanne.

Era nell'articolo 341 del Codice interdetto l'appello per le sentenze che condannano all'ammenda di lire 20. Or io non veggio il bisogno di aumentare questa cifra.

Lo ripeto, pensiamoci un poco, o Signori.

Senatore Castelli E., Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore.

Senatore Castelli E., Relatore. I ragionamenti svolti dall'onorevole Senatore Siotto-Pintor, i quali tendono ad ottenere che si tolga la variante introdotta all'articolo 341 del Codice di procedura penale, troverebbero luogo in un esame del Codice stesso, il quale avesse per iscopo di vedere, se convenga o no di dare l'appello a tutte le sentenze dei giudici; dico che troverebbero luogo in un esame di questa natura perchè, secondo il Senatore Siotto-Pintor, è sempre pericoloso l'ammettere che vi sia una sentenza di un giudice solo non soggetta ad appello; la vendetta, l'inesperienza, il valor relativo, che per persone di una certa condizione, anche minimo, riesce di una grave importanza, tutte queste considerazioni si applicherebbero ad un esame della questione se si debba ammettere l'appello indistintamente da ogni sentenza.

Ma qui la questione è diversa; noi abbiamo un Codice il quale dichiara inappellabili tutte le sentenze dei giudici di mandamento che infliggono un'ammenda non maggiore di lire 20; che cosa ha fatto l'Ufficio Centrale di concerto coll'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia? L'Ufficio Centrale ha proposto al Senato di ampliare, anche in proporzioni discretamente larghe, la competenza dei giudici di mandamento; mentre finora questi giudici non potevano condannare che a cinque giorni d'arresto e a lire 50 d'ammenda, si propone ora al Senato, e gli articoli già votati dimostrano che il Senato accettò questo sistema di concedere ai giudici di mandamento una giurisdizione secondo la quale potranno condannare sino a tre mesi di carcere e a 300 lire di multa.

Ecco un'ampliazione assai notevole della competenza dei giudici.

Fatto questo primo passo, il quale ha per iscopo di diminuire il lavoro esuberante che si riconosceva pesare sui tribunali di circondario in materia penale, pareva conseguente lo esaminare se questo alleviamento di lavoro non si dovesse estendere anche ai giudizi d'appello avanti i tribunali di circondario in materia penale, e si trovò che era anche spediente il diminuirlo. D'altra parte si considerò ancora che il valore del denaro è assai diminuito; ciò che una volta aveva un'importanza di 20 lire, ora l'ha molto minore, e si è trovato quindi che 30 lire d'oggi non sono poi molto di più di quello che fossero una volta 20 lire.

Dietro tutte queste considerazioni l'Ufficio Centrale non ha avuto difficoltà di ammettere che l'appellabilità già consentita dal Codice nel limite di 20 lire, si potesse portare fino a 30.

3 siccome le considerazioni svolte dal Senatore Siotto-Pintor non colpiscono precisamente la cifra che si è adottata dall'Ufficio, ma il principio, vale a dire l'appellabilità, il quale principio non entra nell'esame di questo progetto, l'Ufficio Centrale non troverebbe ragione sufficiente nelle considerazioni svolte dall'onorevole Siotto-Pintor per dipartirsi dal sistema adottato, epperò crede dover mantenere le modificazioni dell'articolo nei termini stati proposti.

Posto che ho la parola, farò anche una rettificazione all'articolo stesso.

Nell'ultima parte dell'aggiunta che si è fatta, è detto: « In verun caso l'appello del Pubblico Ministero impedirà, ecc. »

In verun caso è inesatto; vuol essere detto in tal caso perchè si riferisce ad un caso solo; di modo che si dovrebbero sostituire le parole in tal alle parole in verun.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Le ragioni che il signor Relatore ha esposto per respingere la proposta del Senatore Siotto Pintor, parmi non debbano avere quel valore che egli vorrebbe dar loro; perchè malgrado che sia vero che quando si tratta del principio di appellabilità, non è or luogo di profondamente occuparsene, pure quando si è detto che si estende la competenza del giudice di mandamento, non so capire come non si sia poi aumentata la sfera stessa in cui i giudizi loro siano appellabili.

La ragione che si allega di voler diminuire il soverchio lavoro del tribunale di circondario può avere qualche vantaggio, ma non credo sia tale da poter prevalere alla ragione massima della giustizia. Ora, se si ammette quanto vien proposto per allargare la competenza del giudice di mandamento, non vedo vi sia ragione perchè si zbbia a restringere quello che è appellabile.

D'altronde fo osservare che se le 20 lire hanno cambiato di valore in molti paesi, in altri rimangono ancora una forte e gravezza somma.

La legge che facciamo non è applicabile solo alle antiche provincie, è applicabile anche alla Sicilia ed alle parti più lontane del regno di Napoli dove certo il valore del denaro è diverso da quello che abbiamo in questi paesi.

In conseguenza penso che le 30 lire che vogliono come limite all'appellabilità, siano una gravissima e troppo forte somma ed in Sicilia ed in gran parte del regno di Napoli e nella Sardegna; conseguentemente, se si può passarvi sopra per riguardo a certe parti

d'Italia, credo non si possa egualmente per altre parti, e crederei si dovesse ritornare alla legge anteriore, giacchè penso che quando una legge ha già la sanzione dell'esperienza non sia la miglior cosa il mutarla, seppure a ciò non conducano gravissime e incontrastabili ragioni.

Quindi appoggierei la proposta indicata dall'onorevole Siotto-Pintor.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Castelli rispondono in generale alla proposta fatta dal Senatore Siotto-Pintor. Aggiungerò poche parole che concernono le osservazioni speciali poste in campo dall'onorevole Senatore Pareto.

In ogni legislazione si trova un giudice incaricato dei piccoli litigi, il quale fino ad una certa somma pronuncia inappellabilmente.

L'onorevole Senatore Pareto ha rivolto il suo pensiero alle provincie napoletane e siciliane per desumere che in quelle provincie questo valore di 30 lire, che qui è lieve, poteva colà parer grave.

Ebbene, io farò avvertire all'onorevole Senatore Pareto che in quelle provincie, stante le leggi che vi hanno ancora vigore, vi è un giudice conciliatore, il quale pronuncia inappellabilmente in ogni caso quando si tratta di azioni personali fino al valore di 6 ducati, che corrisponde a un dipresso a 30 lire; ed il giudice di mandamento pronuncia inappellabilmente fino a 20 ducati in tutte le cause. Ciò dimostra quanto questa inappellabilità stabilita fino a 30 lire corrisponda a quelle disposizioni che regolano l'appellabilità per i giudici di mandamento segnatamente in quelle provincie, anche meglio di quello che possa corrispondere alle disposizioni che esistono nell'articolo del Codice di cui si parla.

Senatore Castelli E., Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli E., Relatore. Ho fatto osservare che invece di *verun caso* deve mettersi in *tal caso*; ma ho ommesso di avvertire che bisogna aggiungere un *non*; e così dire: « In tal caso l'appello del pubblico ministero non impedirà, ecc. »

Presidente. Non essendovi proposta formale di emendamento su questo articolo, io rileggerò la parte modificata dal signor Relatore:

« La stessa facoltà è conceduta al Pubblico Ministero presso il tribunale che deve conoscere dell'appello, non ostante il silenzio o l'acquiescenza del Pubblico Ministero presso il giudice di mandamento. In tal caso l'appello del Pubblico Ministero non impedirà il rilascio dell'imputato che si trovi in istato d'arresto. »

Se non vi è altra osservazione sull'art. 341 lo pongo

ai voti colla modificazione di redazione proposta dall'Ufficio Centrale al penultimo alinea.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« 344. Il termine per interporre appello sarà di tre giorni, oltre un giorno per ogni tre miriametri: questo termine decorrerà per il Pubblico Ministero dal giorno della pronunziazione della sentenza in udienza pubblica, e per l'imputato e la parte civile dalla data della sentenza, se è stata pronunziata in loro presenza o dei loro procuratori, o dalla intimazione della sentenza in conformità del 1° alinea dell'art. 310 qualora sia stata pronunziata in loro assenza.

» Nel caso previsto dal numero 2, alinea 1° dell'articolo 341, il termine per appellare sarà di giorni dieci da quello della prolazione della sentenza. »

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Nell'ultima parte di quest'articolo è detto :

« Nel caso previsto dal numero 2, alinea 1 dell'articolo 341; conviene dire invece: *Nel caso previsto dall'alinea del numero 2, e perchè vi ha un alinea solo.*

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, metto ai voti l'articolo 344 con questa modificazione di redazione.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« 353. Se il tribunale riconosce che il fatto imputato è di natura tale che importi una pena eccedente la competenza del giudice di mandamento, annullerà la sentenza, ed ordinerà che si proceda secondo le forme prescritte dalla legge.

» Questa disposizione non è applicabile e la pena non potrà essere aumentata se l'appello è stato interposto soltanto dall'imputato. »

(Approvato.)

« 380. La persona condannata in contumacia con sentenza contro la quale non sia permesso l'appello potrà farvi opposizione nei dieci giorni dalla notificazione che le ne sarà stata fatta, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza.

» Se la sentenza non è stata notificata alla persona del condannato, si ammetterà l'opposizione durante un mese dalla notificazione.

» Il ricorso d'opposizione sarà presentato alla segreteria del tribunale: e si osserveranno inoltre le disposizioni degli articoli 358 e 359. »

(Approvato.)

« 385. Se il fatto costituisce un reato di competenza mandamentale, e se l'imputato o il Pubblico Ministero, o la parte civile non ha domandato il rinvio, il tribunale applicherà la pena prescritta dalla legge, e statuirà sulla domanda dei danni: in questo caso la sua sentenza sarà inappellabile. »

(Approvato.)

« 388. Se il fatto costituisce un reato di competenza circondariale, e la reità dell'imputato è stabilita, il tribunale applicherà la pena. »

(Approvato.)

« 392. L'appello dalle sentenze preparatorie od interlocutorie potrà solo interpersi dopo la sentenza definitiva ed unitamente all'appello da questa qualora sia appellabile.

» Nondimeno l'appello potrà essere interposto prima della sentenza definitiva quando si tratterà d'incompetenza.

» L'esecuzione volontaria delle sentenze preparatorie od interlocutorie, non renderà inammissibile l'appello, il quale perciò potrà sempre essere interposto nello stesso atto col quale s'impugnerà la sentenza definitiva. »

(Approvato.)

« 393. L'appello sarà interposto nella segreteria del tribunale che ha proferita la sentenza, entro il termine di cinque giorni al più tardi dopo quello in cui fu pronunziata in presenza delle parti o de' loro procuratori; e qualora sia stata pronunziata in assenza di alcuno di essi, dopo quello della notificazione che ne sarà stata fatta alla parte condannata al suo domicilio od alla sua dimora, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza. Per il Pubblico Ministero il termine decorrerà dal giorno della pronunziazione della sentenza in udienza pubblica. »

Avverto il Senato che nel progetto dell'Ufficio Centrale l'articolo 393 non comprende più i due ultimi alinea dell'articolo corrispondente del Codice di procedura penale, e che conseguentemente quelli che voteranno quest'articolo approveranno la soppressione dei due ultimi alinea suddetti.

Premessa questa avvertenza, pongo ai voti l'art. 393 del progetto dell'Ufficio Centrale.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« 405. L'imputato assolto, o riguardo al quale si è dichiarato non essere luogo a procedimento, non potrà ritenersi in carcere oltre il termine di cinque giorni da quello in cui fu pronunziata la sentenza, se entro questo termine non sarà stato interposto appello dal Pubblico Ministero; sarà posto in libertà anche prima, se il Procuratore del Re ha dichiarato di non voler appellare.

» Il rilascio non potrà mai essere sospeso nel caso in cui siasi proceduto a termini dell'articolo 45, alinea 1, 2. »

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Alla fine dell'alinea aggiunto dall'Ufficio Centrale a quest'articolo 405, dove dice a termini dell'articolo 45, alinea 1 e 2, deve sopprimersi l'indicazione del numero due e limitarla all'alinea 1.

Presidente. Se non si domanda la parola, metto ai voti l'articolo 405 colla soppressione dell'indicazione dell'alinea secondo proposta dal signor Relatore.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« 425. Se la sezione riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza mandamentale, pronuncerà il rinvio dell'imputato avanti il giudice di mandamento competente, che dovrà indicare.

» In questo caso l'imputato sarà posto in libertà, salvo il disposto dell'art. 199. »

(Approvato.)

« 426. Se il fatto costituisce un reato di competenza circondariale, l'imputato sarà rimandato al tribunale di circondario competente.

» In questo caso, se il reato non importa la pena del carcere, o questa non possa infliggersi per un termine maggiore di tre mesi, l'imputato, al quale non sia applicabile il disposto dell'art. 199, sarà messo in libertà coll'obbligo di presentarsi avanti il tribunale competente quando ne sarà richiesto. »

(Approvato.)

« 535. Se la richiesta è fatta dal Pubblico Ministero, e si tratta di crimine, la citazione si farà durante la istruzione, ma prima dell'atto di accusa: altrettanto avrà luogo se si tratta di reato di competenza circondariale, salvo che la causa sia stata portata direttamente avanti il tribunale, nel quale caso la citazione si farà contemporaneamente a quella dell'imputato.

» Nei predetti casi, se la richiesta è fatta dalla parte civile, la citazione dovrà farsi contemporaneamente alla notificazione menzionata nel secondo alinea dell'art. 110.

» Nelle cause di competenza mandamentale, la citazione potrà anche farsi dopo quella dell'imputato, ma prima dell'udienza. »

(Approvato.)

« 536. Ne' procedimenti per crimini o per delitti ne' quali siavi stata preliminare istruzione, la citazione si farà in virtù di un decreto rilasciato nella forma prescritta pei mandati di comparizione.

» Nel caso di citazione diretta avanti il tribunale di reato di competenza mandamentale, si osserveranno rispettivamente le disposizioni degli articoli 320, 364 e 365.

» Il termine per comparire sarà quello di cui negli articoli 188, 322 e 367. »

(Approvato.)

« 655. Se una sentenza della sezione d'accusa con cui si dichiarò non farsi luogo a procedimento è annullata perchè il fatto imputato costituisce un crimine, o un delitto di competenza della Corte d'assise, la causa sarà rimandata alla stessa Corte (sezione d'accusa) composta di giudici diversi da quelli che hanno pronunciata la sentenza annullata.

» Se la sentenza della sezione d'accusa che dichiarò non farsi luogo a procedimento è annullata perchè il fatto imputato costituisce un reato di competenza dei tribunali o dei giudici di mandamento, la Corte di cassazione rimanderà la causa avanti il tribunale di circondario od avanti il giudice di mandamento, che designerà; e se l'azione penale non può essere esercitata che sull'istanza della parte lesa, e tale istanza non sia stata fatta, non sarà pronunciato alcun rinvio.

» Se la sentenza della sezione d'accusa che dichiarò non farsi luogo a procedimento viene annullata perchè l'azione penale non è prescritta, né altrimenti estinta, la causa sarà rimandata, secondo i casi, avanti la stessa Corte (sezione d'accusa) composta di giudici diversi, od avanti un tribunale, od un giudice di mandamento, come è detto di sopra. »

(Approvato.)

« 715. Allorquando due o più giudici di mandamento conosceranno dello stesso reato, o di reati connessi, la decisione del conflitto apparterrà al tribunale dal quale dipendono gli uni e gli altri; e se sono dipendenti da tribunali diversi, la decisione spetterà alla Corte da cui essi dipendono, salvo il ricorso, se vi ha luogo, alla Corte di cassazione.

» Se il conflitto si eleverà tra due o più tribunali compresi nel distretto della stessa Corte d'appello, la decisione apparterrà parimenti a questa Corte, salvo il ricorso, se vi ha luogo, alla Corte di cassazione. »

(Approvato.)

Ora porrò ai voti complessivamente l'intero articolo 2 del progetto e particolarmente la prima parte che è la formula osservatoria.

Chi approva nel suo complesso l'articolo 2, voglia sorgere.

(Approvato.)

Passiamo ora all'articolo 3.

« Art. 3. All'intestazione del titolo primo, capo primo del libro secondo del Codice di procedura penale, che è abrogata, è sostituita, al corrispondente luogo, la intestazione seguente:

TITOLO I.

Dei giudici di mandamento.

CAPO I.

Delle diverse specie di contravvenzioni

e degli atti anteriori all'apertura del dibattimento. »

(Approvato.)

« Art. 4. Le cause per reati attribuite dagli alinea dell'articolo 11 del Codice di procedura penale alla cognizione dei giudici di mandamento, le quali si troveranno pendenti innanzi ai tribunali di circondario nel giorno in cui la presente legge entrerà in osservanza,

saranno portate, nello stato in che si troveranno, avanti i giudici suddetti. »

(Approvato.)

Ora viene l'art. 5.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Convieni aggiungere in quest'articolo dopo le parole: *La disposizione dell'articolo 341*, le parole: *num. 1*

Presidente. Leggo dunque l'articolo 5 coll'aggiunta proposta testè dall'Ufficio Centrale.

« Art. 5. La disposizione dell'articolo 341, N. 1 del Codice di procedura penale non sarà di pregiudizio a coloro che, all'epoca in cui la presente legge andrà in esecuzione, avessero interposto appello dalle sentenze che precedentemente erano soggette a questo rimedio, ovvero fossero tuttavia in termine utile per interporlo.

» Lo stesso avrà luogo riguardo alle disposizioni degli art. 347 e 392 concernenti le sentenze preparatorie od interlocutorie; e degli art. 336 e 380 relativi all'opposizione alle sentenze contumacoli. »

Se non si domanda la parola sull'articolo 5 lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati relativo a spese straordinarie sul bilancio 1862 del Ministero di Grazia e Giustizia per l'attuazione dei nuovi ordinamenti giudiziarii nelle provincie lombarde e meridionali e per riparazioni ad edifici sacri.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

Ora si procede all'appello nominale per lo scrutinio segreto sul progetto di legge testè votato.

(Il Senatore, Segretario, Cibrario fa l'appello nominale.)

Risultato dello scrutinio:

Votanti	85
Favorevoli	69
Contrari	16

(Il Senato approva.)

Prego i signori Senatori di voler riprendere i loro

posti per la discussione degli altri progetti di legge posti all'ordine del giorno; nello stesso tempo debbo avvertire che dopo questi progetti ne rimangono altri, i quali saranno portati all'ordine del giorno per le sedute successive, e che per conseguenza non sarà nè domani nè dopo domani che si potrà esaurire il numero dei progetti di legge in pronto.

APPROVAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

(V. *Atti del Senato*, N. 82 e 83)

Presidente. Viene ora in discussione il progetto di legge relativo ad una spesa straordinaria sul bilancio 1862 delle finanze per riparazioni al palazzo già ducale di Genova.

Darò lettura dei due articoli, di cui esso si compone. (Vedi *infra*.)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire centotrentacinque mila per riparazioni alla grand'aula del palazzo già ducale di Genova. »

(Approvato.)

« Art. 2. Per far fronte a questa spesa è istituito nel bilancio passivo 1863 del Ministero delle Finanze un nuovo capitolo sotto il N. 185, e colla denominazione: *Ristauro della grande aula del palazzo già ducale di Genova.* »

(Approvato.)

Se il Senato non fa difficoltà si potranno fare due squittinii con una sola chiamata e passare così immediatamente alla discussione del progetto di legge relativo all'autorizzazione di una maggiore spesa sul bilancio 1863 delle finanze per rimborsi a favore dell'Azienda dei Presti in Firenze.

Leggo l'articolo unico della legge (V. *infra*).

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola rileggerò l'articolo unico.

« È autorizzata sul bilancio 1863, capitolo 186, del Ministero di Finanze, la maggiore spesa di lire 19,068 per il pagamento d'interessi e rimborso di capitali dovuti all'Azienda dei Presti di Firenze. »

A termini del regolamento trattandosi di legge che non consta che di un solo articolo, si passerà immediatamente allo scrutinio segreto.

Avverto i signori Senatori che dopo sonovi ancora due altri progetti di legge portati pure all'ordine del giorno d'oggi.

(Il Senatore, Segretario, Cibrario fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione sul progetto di legge per autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio 1862 delle Finanze per riparazioni al palazzo già ducale in Genova.

Votanti	81
Favorevoli	75
Contrari	6

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per autorizzazione di una maggiore spesa sul bilancio 1863 del Ministero delle Finanze per rimborsi a favore dell'Azienda dei Presti di Firenze.

Votanti	81
Favorevoli	70
Contrari	11

(Il Senato approva.)

Avevo avvertito il Senato che dopo queste votazioni si sarebbero portati in discussione altri due progetti di legge, ma vedendo che è ora presente il signor Ministro dell'Interno gli rammenterò che ieri il signor Senatore Siotto-Pintor annunciava di volere fare una interpellanza al medesimo. Il soggetto di questa è l'assassinio del sotto-prefetto d'Imola, signor avvocato Murgia.

Prego il signor Ministro di dire quando intenda rispondere a quest'interpellanza.

Ministro dell'Interno. Io sono agli ordini del Senato, ed anche subito se si vuole.

Presidente. Trovandoci quasi al fine della seduta propongo al Senato di rimandare a domani la discussione dei due progetti di legge portati all'ordine del giorno d'oggi e di far invece luogo all'interpellanza del signor Senatore Siotto-Pintor.

Frattanto leggerò l'ordine del giorno che proporrei per la seduta di domani.

1. Maggiore spesa per la stazione della ferrovia di Genova;
2. Spesa straordinaria per gratificazioni agli agenti del cessato dazio di macinato nelle Marche;
3. Abolizione della cauzione dei procuratori;
4. Maggiore spesa sul bilancio 1861 del Ministero della Guerra;
5. Maggiori spese e spese nuove sul bilancio dei Lavori Pubblici.

Se non vi è osservazione in contrario riterrò il Senato per assenziente e l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore due precise, resta stabilito nella conformità che ho letto.

La parola è al Senatore Siotto-Pintor.

Senatore Siotto-Pintor. Ben ella sa, onorevolissimo signor Ministro, il colpo onde fu vittima nel giorno 25 del passato marzo, l'ottimo concittadino e intimo amico mio, che dico mio? l'amico di tutti i buoni, Giovanni Battista Murgia, sotto-prefetto d'Imola.

In città nobilissima per gloriose tradizioni, nella via

più popolosa, quando la pallida luce del sole che tramonta sembra invitarci a piangere il giorno che si muore, un uomo bestia, meglio direi una fiera sotto umane sembianze, puntando la pistola sulla schiena dell'infelice, recise per sempre il filo di una vita incontaminata.

In quel giorno fu spenta una splendida intelligenza; in quel giorno cessarono i battiti di un cuore impareggiabile, pieno di religione e di patria; in quel giorno di mezzo alle fazioni ferocissime fu tolto un mite agnello, il quale durante la breve sua peregrinazione mortale non senti il tosco dell'ira e dell'invidia mai, e amando visse, e morì benedicendo e perdonando!

Si, o Signori, quel giorno fu nefasto per l'isola dei Sardi, che gli fu cuna, quel giorno aperse larga insanguinabile ferita nel petto dei congiunti, fra i quali annovero il degno fratello di lui e lo esimio nostro collega Senatore Giuseppe Musio, il cui nome vale un compiuto elogio, il quale tutte fe' spalancare le porte della sua magione per accogliervi ospitalmente la vedova desolata e due innocenti creaturine che singhiozzando invocano in alte grida il padre...

Allorchè, discutendosi la legge sulla pubblica sicurezza, quasi maravigliando io mi faceva a chiedere il perchè non vi vedessi una qualche disposizione atta ad infrenare i partiti che questa nostra Italia mettono a strazio miserando, fece alla sua volta atto di maraviglia l'onorevole Ministro dell'Interno, e con parole cortesi, secondochè è usanza sua e di chiunque nasce sulle rive deliziose dell'Arno, rispondeva presso a poco in queste parole: Oh che? In libero reggimento una legge eccezionale mi chiedete? Eppure parve sempre a me e pare tuttavia che voi rappresentiate qui quello che si suol dire il partito avanzato.

Accettai il complimento siccome quegli che sa di meritarlo. Ma intendiamoci ben bene, o Signori. E voi ed io vogliamo e tutta la libertà, e in tutto e per tutti, non già così per la libertà stessa, come per i frutti suoi. Grande la dignità umana, più grande ancora l'ultimo scopo della convivenza sociale, al quale ogni savia libertà è e dee essere ordinata.

Oh cara libertà che ci predicano, la libertà della tigre, la libertà di uccidere e di sbranare! e onorando quei partiti i quali da un lato ti mandano la più vile berdaglia del mondo a fiancheggiare i ladroni del napoletano, dall'altro con faccia invereconda, con piglio meretricio ti svolgono la oscena e paurosa teoria del pugnale!

E a che sta lì un Governo, o Signori? e perchè siamo lieti di obbedirgli noi? Giandomenico Romagnosi definiva il Governo una grande educazione e una grande tutela. Con pace dell'illustre statista, a parer mio, almeno nel secolo decimonono, non educa, non può educare, non deve educare il Governo. Ma fuor di dubbio esso è tutela tanto maggiore, quanto è maggiore la somma delle libertà individuali.

Ebbene, o Signori, quindici milioni, o in quel torno ci costa la sicurezza pubblica, dispendio ingente, spaventevole. Non vi pare che si dovrebbe poter quietare? Abbiamo, a così dire, una guardia per ogni diecina di uomini. In tanta pompa di sicurezza pubblica siamo sicuri noi?

Appunto! gli uomini si uccidono non perchè sono così o così chiamati, ma perchè sono così o così collocati. Non si fa guerra agli uomini, si fa la guerra al Governo che se ne vale, ai principii che rappresentano. Pensate, o Signori, se non sia cosa ardua il risorgere di una nazione dove s'intitola partito politico il partito degli assassini.

Io lessi con vera soddisfazione la lettera cortese, di voi quasi pietosa, che l'onorevole Ministro dell'Interno indirizzò alla vedova desolata. Ciò fa onore al suo cuore, fa onore alla squisitezza del suo sentire. Ed io confido che, quanto gentile egli è, altrettanto vorrà e saprà essere giusto, provvedendo, se occorre, anche con mezzi straordinari, ai bisogni di quella desolata orfana famiglia.

Infra tanto, o Signori, io chiamerò l'attenzione dell'onorevole signor Ministro, e la vostra, sopra i fatti seguenti.

Camminavano dietro all'ucciso il comandante della piazza e due uomini, se non isbaglio, della polizia; l'assassino se la diede a gambe, lo inseguiva nessuno.

È voce che, catturati dopo quel fatto, e per cagione di quel fatto, una ventina di giovani scapestrati, gridassero a squarciagola: Viva Mazzini, viva la repubblica?

È fama ancora che nel breve giro di un anno nella città d'Imola e nei suoi dintorni e nei paesi vicini, un centinaio d'assassinii sieno stati commessi.

E per ultimo, o Signori, si crede e si dice che spinta unica, esclusiva a tanto spargimento di sangue, sia stato e sia il fanatismo politico.

Protestando di nuovo che io colloco molta fiducia nella equità e nell'alta capacità dell'onorevole Ministro dell'Interno, io mi fo a pregarlo di rispondere alle seguenti interrogazioni:

Che ci ha di vero in tutte queste voci alle quali ho or ora accennato?

Che ha egli fatto l'onorevole signor Ministro?

Che fa? che pensa egli di fare?

Presidente. Il signor Ministro dell'Interno ha la parola.

Ministro dell'Interno. In verità, o Signori, l'argomento interno al quale l'onorevole Siotto-Pintor ha creduto dover richiamare l'attenzione del Senato, è dei più dolorosi che mi si potessero porre dinanzi, poichè è sempre dolorosissimo l'aver a parlare di un delitto atroce, quale è quello che priva il paese di un onorando cittadino. Ma questo dolore diventa ancora più vivo quando di siffatti delitti non si sanno ravvisare i

motivi, imperciocchè pare vedere in ciò piuttosto un pericolo generale della società che un fatto individuale, un fatto che possa avere una causa impellente in certi affetti in certe relazioni speciali fra l'uccisore e l'ucciso.

Questo dolore poi cresce ancora in me d'avvantaggio perchè io ho il grave carico di provvedere all'andamento della cosa pubblica, e questo cittadino stato vittima di un reato inesplicabile è un pubblico funzionario.

Io non potrei oggi dare all'onorevole Senatore interpellante tutte le spiegazioni che per avventura desidera; ed egli, magistrato qual è, posto ne' più alti gradi della magistratura, intenderà i motivi della riserva che mi è imposta.

Per altro l'onorevole Senatore interpellante mi faceva alcune domande, alle quali mi è lecito di rispondere. Mi chiedeva anzitutto che v'è di vero nelle voci corse a proposito di questo assassinio; mi chiedeva quali provvedimenti io avessi preso, e quali intendessi di adottare.

In ordine alle voci corse (e qui prego l'onorevole interpellante a sussidiare la mia memoria se mi fossi dimenticato di qualche cosa) mi pare che egli abbia detto che dietro all'ucciso fossero alcuni ufficiali del nostro esercito e alcuni ufficiali di pubblica sicurezza, i quali non avrebbero inseguito l'assassino.

Debo dire che a me non consta per relazione ufficiale di questo fatto; solamente l'ho letto in alcuni giornali, ma ho altresì letto di un ufficiale superiore che comanda in Imola, il quale dichiara non essere vero quanto su tale proposito fu stampato da giornali.

Inoltre egli ha parlato di un centinaio di assassinii che sarebbero stati commessi in Imola e in quei dintorni da circa un anno.

In verità in questo momento non saprei indicare se ciò sia vero; ma per quanto mi ricordo non mi sembra che in quella città e nei suoi dintorni fosse in questi ultimi tempi niente di anormale; anzi dirò che da tutti i rapporti che mi sono stati fatti intorno a questo doloroso avvenimento, emerge che la città di Imola godeva di una tranquillità grandissima e di una sicurezza perfetta, dopo che erano cessati gli atroci delitti che nei primi anni del restaurato Governo pontificio e dell'occupazione austriaca l'avevano, più che altre città della Emilia, funestata.

Finalmente l'onorevole Senatore interpellante diceva come tale reato fosse da attribuire ad un partito politico, e a questo proposito scendeva in molti particolari.

L'onorevole interpellante mi permetterà di lasciare che lo svelgimento dell'istrusione giudiziaria venga a dimostrare se questi dubbi sorti nella pubblica opinione, sorti nell'animo mio al pari che nell'animo suo, siano o non conformi al vero. Io oggi non potrei su questo terreno seguirlo senza entrare in un campo che sfugge alle mie investigazioni. Solamente dirò che effettivamente il non avere il sotto-prefetto Murgia nessun ne-

mico personale, il non avere, per quanto si sappia, offeso chicchessia nè come uomo privato, nè come pubblico funzionario, l'essere anzi stato costantemente circondato dalla pubblica estimazione, e dirò pure dalla pubblica amorevolezza, è un fatto grave, il quale dà motivo ad avvalorare questa opinione. È indubitato eziandio che nelle provincie romagnole, in epoche da noi non remote, ed in varie epoche, hanno esistito compagnie, società o segrete o palesi, le quali sotto vari nomi presero l'assassinio come strumento ai loro perversi fini. È celebre la così detta *Squadraccia d'Imola*, è celebre la *Squadra dei Tartari* di Cesena, se mai non mi appongo, o di Forlì, le quali negli anni 1848 e 1849 hanno insanguinato quelle ridenti contrade: egli è perciò che quando in ease avvengono a breve intervallo fatti di questo genere, senza motivi conosciuti, come è accaduto nell'ultimo mese di marzo, la pubblica opinione si commuove per avventura più che altrove.

Tale è il caso presente; imperocchè noi abbiamo avuto un benemerito cittadino, un tale Naglio, vecchio di 65 anni, già delegato di pubblica sicurezza, che ora viveva delle rendite del piccol suo patrimonio, ucciso proditoriamente in Rimini nella sera del 19 marzo senza che se ne conoscesse il motivo, senza che neppure di lui si potesse dire che avesse nemici; dopo sei giorni fu ucciso il sotto-prefetto d'Imola; dopo qualche giorno vi fu, ma a seguito di rissa, un omicidio di un tale Monti a Cesena.

Il Governo ha avuto ragione per credere che il colpo tirato al sotto-prefetto di Imola, che era in compagnia del giudice locale, non fosse, per il modo nel quale è stato tirato, precisamente destinato al sotto-prefetto, ma o all'uno o all'altro dei due funzionari, quindi piuttosto a un pubblico funzionario che all'individuo.

Tutti questi fatti hanno grandemente preoccupata la pubblica opinione, e la popolazione fu estremamente allarmata e timorosa che ricominciassero quelle tristi scene che avevano insanguinate quelle provincie negli anni 1848 e 1849; quindi il Ministero ha creduto di dover procedere con una speciale energia, appunto per rassicurare i buoni e per spaventare i tristi; ed io son lieto di dirvi, o Signori, che in questa emergenza il Governo ha dovuto vedere come finora non vi sia mestieri di leggi eccezionali e come la legge attuale di pubblica sicurezza prudentemente ed energicamente attivata possa perfettamente bastare a metterci in traccia dei tristi.

Di ciò esso aveva già avuto un esempio quando, mercè le cure sapienti del benemerito e compianto prefetto Magenta, fu ristabilita, senza bisogno di misure eccezionali, la pubblica sicurezza così gravemente compromessa nella città di Bologna. E adesso si è proceduto all'arresto degli oziosi e dei vagabondi e di molte persone sospette per aver appartenuto appunto a quelle antiche compagnie di facinorosi e di omicidi; e sia

perchè si son rinvenute indosso a molti di costoro armi insidiose, sia per altri non men gravi motivi si potè deferirli all'autorità giudiziaria.

Egli è vero però che tali individui lasciarono sfuggire le grida alle quali l'onorevole Siotto-Pintor alludeva; e ciò naturalmente avvalora i dubbi che egli ha manifestato al Senato.

Ora si istruiace il processo tanto per queste trasgressioni alla legge di pubblica sicurezza, quanto per i dubbi e i sospetti che si hanno contro i mentovati individui a proposito del reato del quale fu vittima l'infelice Murgia.

Il Ministero poi ha raccomandato che fossero resi onori debiti al sotto-prefetto Murgia, e sono lieto poter ricordare come il municipio imolese ed il fiore di quella cittadinanza si prestassero volentieri per dare al cadavere di così benemerito funzionario un posto distinto nel cimitero della città e a rendere al medesimo splendide e pubbliche esequie.

Lo stesso è accaduto spontaneamente a Rimini, dove il municipio e le società operaie hanno pubblicato manifesti per invitare tutta la cittadinanza ad accorrere alle solenni esequie dell'infelice Naglio di cui parlava testè; ed anche là tutta la popolazione si è associata a questi funebri onori, i quali attestano come lo spirito pubblico, lungi dall'essere depresso, si sia rialzato dinanzi al pubblico pericolo.

In ultimo mi è grato il dire che tutte queste misure nell'applicazione delle quali il Governo è stato secondato dall'autorità tanto giudiziaria come dall'autorità politica, abbiano rassicurati i buoni e sgomentati i tristi; ed io nutro fiducia che, come l'istruzione giudiziaria gioverà a farci rinvenire il reo e a farlo punire a termini delle leggi, così questi provvedimenti varranno a prevenire il ritorno di sì funesti fatti.

Quanto alla famiglia del benemerito funzionario che tutti compiangiamo, io posso assicurare l'onorevole Senatore Siotto-Pintor, che il Governo non ha ommesso nessuna di quelle sollecitudini che erano nella sua facoltà, e che esso sarà lieto di applicare nella più larga misura possibile quelle leggi che provvedono ai funzionari morti in servizio dello Stato e per conseguenza del servizio medesimo.

Senatore Siotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente Ha la parola.

Senatore Siotto-Pintor. Le parole graziose testè pronunziate dall'onorevole Ministro mi fanno persuaso come io non avessi invano in lui confidato. Veramente, o Signori, è doloroso, in una Italia quasi al tutto redenta, il fare di cotali interpellanze. Ma io ho inteso tra le altre cose a rendere onore alla memoria di colui che vivendo amò tutte le cose veraci, tutte le cose oneste, di lui che volle tutto che è giusto, tutto che è amabile, tutto che partorisce buona fama, di lui che, se qualche virtù vi ha, se qualche laude di disciplina,

TORNATA DEL 13 APRILE 1864.

seppe in ogni cosa e sempre seguirla, seppe farne norma al suo operare.

Mentre adunque professo all'onorevole Ministro il grato animo mio, io incuoro me stesso e incuoro pur voi, o Signori, a non rivolgere indietro lo sguardo dai

mali presenti d'Italia, e a fare fondamento di nostra speranza la giustizia di Dio, e un po' ancora la sapienza degli uomini che ci addurranno quando che sia vita più lieta e giorni incomparabilmente migliori!

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/4).